

COMUNE DI ISEO
Settore Finanziario

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Definizioni
- ART. 2 Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

CAPO I DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

- ART. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale
- ART. 4 Criteri e limiti delle occupazioni
- ART. 5 Tipologie di occupazioni
- ART. 6 Occupazioni abusive
- ART. 7 Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza
- ART. 8 Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche
- ART. 9 Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante
- ART. 10 Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio
- ART. 11 Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale
- ART. 12 Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi
- ART. 13 Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- ART. 14 Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri
- ART. 15 Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi
- ART. 16 Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci
- ART. 17 Occupazioni per installazione chioschi ed edicole
- ART. 18 Occupazione per passi carrabili permanenti
- ART. 19 Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili
- ART. 20 Occupazioni con distributori di carburante
- ART. 21 Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere
- ART. 22 Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste
- ART. 23 Occupazioni per installazione opere di arredo urbano
- ART. 24 Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione
- ART. 25 Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione

CAPO II CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE – PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI

- ART. 26 Indirizzi organizzativi
- ART. 27 Rapporti con l'utenza
- ART. 28 Il responsabile del procedimento unico
- ART. 29 Richiesta di occupazione
- ART. 30 Istruttoria della domanda
- ART. 31 Atto di concessione
- ART. 32 Durata
- ART. 33 Titolarità della concessione
- ART. 34 Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
- ART. 35 Modifica, sospensione, revoca della concessione
- ART. 36 Decadenza della concessione
- ART. 37 Obblighi del concessionario
- ART. 38 Spese ed oneri di manutenzione

CAPO III ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- ART. 39 Istituzione ed ambito di applicazione del canone
- ART. 40 Trasferimento canone e applicazione delle imposte
- ART. 41 Soggetto debitore del canone
- ART. 42 Criteri determinativi del canone
- ART. 43 Suddivisione del territorio comunale
- ART. 44 Tariffa ordinaria
- ART. 45 Coefficienti moltiplicatori
- ART. 46 Modalità di applicazione del canone
- ART. 47 Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo
- ART. 48 Canoni agevolati
- ART. 49 Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale
- ART. 50 Occupazioni esonerate dal canone

CAPO IV ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

- ART. 51 Atti di accertamento del canone
- ART. 52 Pagamento canoni per le occupazioni permanenti
- ART. 53 Pagamento per le occupazioni temporanee
- ART. 54 Criteri per la modalità di pagamento
- ART. 55 Riscossione coattiva
- ART. 56 Rimborsi
- ART. 57 Attività di verifica e controllo
- ART. 58 Sanzioni
- ART. 59 Rimozione di materiali, strutture od impianti su occupazioni abusive
- ART. 60 Contenzioso

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 60 Norme transitorie
- ART. 61 Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c), a prescindere che sia dovuto o meno un canone;
- b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett. c), da parte di soggetti interessati per attività soggette alla autorizzazione del Comune;
- c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Iseo;
- d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c), per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità;
- e) con il termine “cessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione all'occupazione;
- f) per “Autorità competente” o “Servizio competente” o “Gestore” si intende il servizio o il soggetto giuridico titolare della gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale indisponibile e disponibile.

ART. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta e ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

ART. 3 – Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici o strade e marciapiedi privati aperti all'uso pubblico di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, per attività soggette ad autorizzazione del Comune, deve essere preventivamente regolarizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

2. Le occupazioni temporanee su strade e aree private aperte all'uso pubblico, effettuate per la manutenzione della pavimentazione, devono essere autorizzate preventivamente dal Comune senza che sia dovuto canone.

ART. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione permanente di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

3. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta la larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza.

ART. 5 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni si possono distinguere principalmente in tipologia di durata della concessione nonché in relazione alle diverse finalità dell'occupazione, come precisato negli articoli seguenti.

2. Sono definite "permanenti" le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno e l'eventuale rinnovo comporta la richiesta per il rilascio di una nuova concessione. Le concessioni di occupazione permanenti, possono comportare o meno l'esistenza di manufatti o impianti e possono riguardare occupazioni discontinue, ovvero per alcuni giorni settimanali.

3. Sono definite "temporanee" le occupazioni rilasciate con atto di concessione avente durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

ART. 6 – Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto di concessione regolarmente ritirato presso l'ufficio competente, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta, sospesa e/o decaduta.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Per le occupazioni permanenti il mancato pagamento del canone annuale dopo 120 giorni (centoventi) dalla scadenza rende abusiva l'occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata, ope-legis, e ne impedisce la nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.

4. Nel caso di canone rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, rende abusiva l'occupazione ai fini della applicazione della sanzione determinando la decadenza della concessione rilasciata, ope-legis, e ne impedisce ogni nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.

ART. 7 – Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

1. L'occupazione di suolo pubblico per affrontare eccezionali situazioni di emergenza ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Comando del Corpo di Polizia Municipale e provveda alla presentazione al competente ufficio comunale, della richiesta dell'atto di concessione corredata dalla ricevuta di versamento del canone entro 48 ore dall'occupazione del suolo o spazio pubblico.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'occupazione si intende abusiva e si applica la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 58. L'occupante abusivo è tenuto all'immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

ART. 8 – Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.

2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su suolo, area o spazio pubblico devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di sistemare e collocare i rifiuti prodotti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

3. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.

ART. 9 – Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per una sosta limitata ad un tempo breve da intendersi sino a ore 1,00 (uno), strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, nell'esercizio legittimo del commercio in forma itinerante, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

ART. 10 – Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, come definiti all'art.1 lett. c), da parte dei titolari degli esercizi di vendita con l'esposizione di merci in prossimità degli esercizi medesimi, con o senza strutture, è soggetta a concessione comunale.

2. L'occupazione sussiste anche in presenza delle sole strutture senza esposizione delle merci.

ART. 11 – Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei servizi competenti, basati su principi di equità e pari condizioni.

ART. 12 – Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici è disciplinata, per la parte non afferente al canone, dalle norme di settore.

ART. 13 – Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi è disciplinata, per la parte non afferente al canone, dalla normativa di settore.

2. L'occupazione all'esterno di pubblici esercizi, anche denominata "dehors", si sostanzia con la presenza di sedie, tavoli, pedane, coperture, ecc. e sussiste anche in presenza delle sole strutture, oppure dei soli arredi.

ART. 14 – Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri

1. E' vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l'occupazione di suoli, aree e spazi pubblici, senza l'acquisizione di formale concessione del Comune che potrà dettare prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose.

2. Le occupazioni per lavori edili devono rispettare le norme stabilite dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalle normative in tema di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

3. La concessione di accesso carraio di cantiere è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ivi compreso l'onere di richiedere ed esporre in modo ben visibile il cartello rilasciato dal Comune.

4. Le occupazioni di cantiere, pur di tipologia temporanea, possono essere concesse per una durata correlata alla durata del cantiere anche se prevista superiore ad un anno.

ART. 15 – Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi

1. E' consentito l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantante, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) su suolo, aree e spazi pubblici, sino a 1,00 (uno) mq e per un massimo di ore 1,00 (uno) anche non consecutiva, senza l'autorizzazione comunale di pubblica sicurezza e di occupazione del suolo pubblico;

2. Resta fermo che, in ogni caso, è vietata l'occupazione in modo temporaneo o permanente di marciapiedi, portici o di suolo, aree e spazi pubblici qualora, anche a causa del radunarsi di più persone che osservano od ascoltano le esibizioni, sia ostacolata o impedita la libera circolazione in sicurezza.

ART. 16 – Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare traslochi o carico e scarico merci. Di norma la concessione ha durata pari a giorni uno e la relativa attività può essere svolta dalle ore 7,00 alle ore 21,00. Qualora l'occupazione riguardi operazioni di trasloco, la concessione è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di arrivo.

ART. 17 – Occupazioni per installazione chioschi e edicole

1. L'occupazione di suolo pubblico con chioschi e edicole deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla regolamentazione del sistema dell'offerta di stampa quotidiana e periodica e di attuazione.

ART. 18 – Occupazione per passi carrabili permanenti

1. E' considerato passo carrabile (come da art. 3.1.37 del codice della strada) l'accesso ad un'area laterale idonea allo

stazionamento di uno o più veicoli. Gli accessi e diramazioni dalla strada su fondi o fabbricati laterali ovvero innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato sono stabiliti previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 22 del codice della strada).

2. La apertura di nuovi passi carrai, la variazione o il mantenimento in esercizio di passi carrai esistenti, sono autorizzati dal Comune e in mancanza è prevista la sanzione amm.va ai sensi del Cod. Strada (art.22.11) e s.m.i..

3. Su strade private, aperte al pubblico transito dei veicoli, i passi carrai sono autorizzati dal Comune (art.120.1.a, DPR 495/92 e s.m.i.) e soggetti al canone previsto dal presente regolamento.

4. Gli accessi carrabili sono esenti da canone quando siano usati esclusivamente da veicolo trasportante soggetti portatori di handicap deambulatorio, finché sia dimostrato il possesso del relativo contrassegno.

5. Sono esenti da canone i passi carrai presenti su strada privata che già sia soggetta a canone di accesso sulla strada pubblica.

6. Ove sia esposto il cartello di divieto di sosta regolamentare del passo carraio l'autorità comunale può intervenire con la rimozione forzata.

8

7. Per l'esposizione abusiva dei segnali o cartelli di passo carrabile si applica, nei confronti del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 € in relazione alla durata presunta dell'esposizione abusiva.

8. Al fine di permettere le manovre d'ingresso e uscita al passo carraio, è possibile autorizzare il titolare alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) lateralmente o sul lato opposto, per un sviluppo lineare massimo di 10 m. Ai fini del calcolo del canone si considera la profondità convenzionale di un metro. La sosta sulle zebrature non comporta la rimozione.

9. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano poste a filo con il manto stradale, ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'utilità pubblica:

ART. 19 – Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili

1. Le occupazioni destinate all'installazione di insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, sono sottoposte alla osservanza delle vigenti disposizioni della disciplina regolamentare del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari".

ART. 20 – Occupazioni con distributori di carburante

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori con occupazione di suolo, aree e spazi pubblici sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

2. L'occupazione di suolo, area e spazi pubblici per l'installazione di distributori di cui al comma precedente è subordinata all'osservanza delle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e della disciplina del "Piano generale degli impianti – Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari".

3. L'occupazione dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento per la ricollocazione di impianti di distribuzione di carburanti nel Comune di Iseo.

4. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di servizio derivante dal provvedimento di concessione. Le occupazioni realizzate con le singole colonnine, i serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture e impianti di servizio non hanno autonoma rilevanza.

ART. 21 – Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere

1. Senza preventiva concessione del Comune, ai sensi dell'art.25 Codice della Strada, è vietato effettuare, o mantenere, attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la sede stradale.

2. L'occupazione per l'installazione linee e canalizzazioni (aeree e interrato) dovrà avvenire con modalità conformi alle prescrizioni per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini.

3. Per le occupazioni permanenti con linee aeree o condutture interrato, per le quali già non sia applicata la tariffa speciale commisurata al numero utenze, il canone si applica con il coeff. moltiplicatore previsto per occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. La superficie è determinata dalla lunghezza lineare per la larghezza totale con isolamenti e rinfianchi di protezione, ovvero la larghezza convenzionale di 0.30 m per singole linee o singole condotte di larghezza inferiore. Nel caso di multi filari più ravvicinati o di polifore, la larghezza è quella di ingombro complessivo.

4. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con armadi tecnologici funzionali alle linee interrato o aeree, i proprietari sono tenuti al censimento e calcolo delle singole superfici e sul complessivo delle stesse viene applicato il canone di occupazione permanente, in aggiunta al canone delle linee e condotte a cui afferiscono.

ART. 22 – Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste

1. E' vietato collocare espositori di giornali o altre pubblicazioni periodiche e pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita, previa verifica di non contrasto con il decoro urbano e di non intralcio alla circolazione, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità nei casi e con i limiti di cui alla disciplina d'attuazione della regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica.

2. L'occupazione delle edicole è determinata dalla superficie che viene ingombrata da strutture comprensive di sporti, arredi e qualunque tipo di sporgenza che impedisca il libero transito pedonale. Le sporgenze della copertura sono parimenti soggette a canone.

ART. 23 – Occupazioni per installazione opere di arredo urbano

1. Le occupazioni di suolo pubblico con opere di arredo urbano (ad es. fioriere, lampioncini, panchine, ecc.) da parte di soggetti privati devono essere preventivamente autorizzate con la prescritta concessione.

ART. 24 – Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti elettrici e di telecomunicazione, diverse dalle tipologie di sviluppo prevalentemente lineare, contemplate al precedente art. 21, devono essere conformi alle disposizioni per l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, telefonia mobile e televisione mobile.

2. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo viene calcolato con la tariffa indicata nel presente regolamento forfettariamente per superficie occupata fino a 50 mq.

3. Per ogni singola occupazione per impianti di radio telecomunicazione il canone forfettario si incrementa proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedenti i 50 mq, in ragione di 1/50 del canone forfettario.

5. Il canone è commisurato in ragione di una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori, hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

6. Il canone di cui al presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni ecc. conformemente al presente regolamento.

7. In caso di rimozione volontaria o coatta della occupazione di uno dei gestori, si disporrà la conseguente variazione e

sottoscrizione della concessione con riduzione del canone di occupazione del sito.

ART. 25 – Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione

1. Per la concessione di un'area unitaria con più di una tipologia di occupazione come distinte dal presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, saranno applicati distintamente i criteri per ogni tipologia di occupazione effettiva anche se tutte complessivamente ricomprese nella concessione di unica area.

2. La superficie computabile per i mercati settimanali è quella derivante dall'atto di concessione a cui va aggiunta la superficie occupata da automezzi, autoveicoli che permettono lo stallo dell'ambulante, nonché la superficie calcolata dalla proiezione a terra di eventuali tende poste a salvaguardia della merce esposta:

2. Per le tipologie di cui non è previsto un distinto criterio di calcolo del canone, si applica il canone ordinario di cui all'art.43.

CAPO II - CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE - PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI

ART. 26 – Indirizzi organizzativi

1. La disciplina organizzativa delle strutture per la concretizzazione delle fasi procedurali ed operative predisposte per il rilascio della concessione di autorizzazione alle occupazioni di suolo, aree e spazi pubblici previste dal presente Regolamento è dettata, dai criteri che seguono e che dettano una disciplina generale delle fasi organizzative e procedurali dell'attività. La Giunta Comunale nomina un Responsabile Gestionale Cosap cui sono garantiti gli strumenti e le risorse umane.
2. Le attività amministrative concernenti, l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata alla determinazione del canone, dovranno considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza di un unico ufficio dell'Ente.
3. Le attività di controllo e di verifica delle fasi d'istruttoria, rilascio o diniego della concessione con la determinazione del canone, nonché delle fasi di accertamento e riscossione del canone medesimo affidate al Soggetto terzo gestore delle entrate, sono attribuite ad una specifica e diversa struttura del Comune la quale può svolgere, in modo disgiunto, anche le attività di accertamento.

ART. 27 – Rapporti con l'utenza

1. La disciplina organizzativa e delle fasi procedurali dovrà perseguire lo scopo di pervenire ad una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo. In particolare, dovranno essere attivate iniziative operative e misure idonee ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza proprie dello strumento "sportello unico" e l'utilizzo di adeguati ed avanzati strumenti informatici e telematici.

ART. 28 – Il responsabile del procedimento unico

1. Il responsabile della struttura competente di cui al secondo comma dell'art. 26, attribuisce a sé o ad altro dipendente sotto ordinato la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.
2. La struttura competente al rilascio della concessione dovrà trasmettere prontamente, preferibilmente in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle revocche e volture e ogni altra informazione utile, al servizio titolare della gestione dei tributi comunali di cui al comma terzo dell'art. 26 ed al Soggetto gestore delle entrate.

ART. 29 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, aree e spazi pubblici, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune e ritirare regolare concessione prima di occupare in qualunque modo il suolo richiesto, fatti salvi i casi di cui all'art. 7 per fronteggiare emergenze. Nella richiesta di occupazione deve dichiarare, sotto personale responsabilità, perseguibile penalmente per la resa di dichiarazioni false e mendaci di non aver pendenze tributarie, extratributarie e patrimoniali nei confronti dell'ente o soggetti comunque ad esso collegati.
2. Con la domanda redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. La Giunta Comunale, sulla base del proprio potere di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce nel dettaglio i contenuti ed i tempi per la presentazione dell'istanza, le modalità di istruttoria, la durata del procedimento, che non può in nessun caso essere superiore ai 60 giorni.
4. Per le occupazioni temporanee che comportino un canone superiore a 2.500 €, potrà essere ridotto del 2% qualora, in alternativa alla rateizzazione, venga corrisposto interamente all'atto del ritiro della concessione entro la data di inizio occupazione.

ART. 30 – Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente ai sensi del comma secondo dell'art. 26, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.

L'istruttoria è improcedibile se fatti i dovuti accertamenti risultano pendenze a titolo di entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali nei confronti dell'ente. Al richiedente viene chiesta la regolarizzazione, una sola volta, entro 10 giorni, dalla data di avvenuta notifica. Allo scadere del termine la domanda di concessione è archiviata d'ufficio e di tale archiviazione ne è data comunicazione.

2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.

3. Sono comunque valutate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano nella concessione a seguito di cessione o affitto di azienda o di ramo aziendale, purché le concessioni non siano scadute.

4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.

5. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di carattere estetico, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

6. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.

7. Prima del rilascio di qualsiasi occupazione a carattere permanente o per particolari situazioni al fine della tutela degli interessi pubblici dell'ente, al responsabile del Cosap, deve essere obbligatoriamente presentata una fidejussione della durata pari a alla concessione, a totale garanzia del canone dovuto all'ente più gli eventuali interessi, sanzioni e spese che dovessero risultare potenzialmente a danno dell'ente per un comportamento del concessionario. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera, da versare in contanti o su conto corrente postale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

ART. 31 – Atto di concessione

1. L'atto di concessione acquista efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del titolo, con contestuale pagamento del canone di concessione, ad eccezione delle occupazioni di cui all'art. 7, è ammessa la possibilità di versamento rateale del canone, nel qual caso alla richiesta della concessione dovrà essere allegato il versamento della prima rata.

2. L'atto di concessione legittima il titolare della stessa unicamente all'occupazione del bene per l'uso in essa previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 1 del presente articolo e del comma 7 dell'art. 30.

3. Il rilascio, il subentro o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze in senso assoluto nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti Cosap, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora estinte, ovvero per altri tributi e ogni altra entrata a favore del Comune di Iseo.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.

5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata, la frequenza e l'obbligo di osservare quanto stabilito al successivo art. 37.

6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, è prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni. La cauzione presentata in contanti non produce interessi per il concessionario.

7. Nei casi di rateizzazione d'importo superiore a € 10.000,00, è richiesta la fidejussione da presentare prima del ritiro della concessione, a garanzia del pagamento dilazionato e con scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza del piano di rateizzazione. Nel caso di concessioni permanenti la durata della fidejussione deve essere pari a quella della occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

ART. 32 – Durata

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto del giusto equilibrio della richiesta del privato con le esigenze d'interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, par condicio, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale e organizzativo.

2. La durata della concessione permanente non può comunque eccedere i ventinove anni.

ART. 33 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione; la concessione è trasferibile e volturabile, anche mortis causa, a fronte della documentata esistenza di un valido atto di trasferimento dell'attività che si svolge fruendo della stessa occupazione, purché non risultino a carico del soggetto concedente e/o subentrante insolvenze di qualunque tipologia nei confronti del Comune. La presenza di insolvenze e/o l'esigenza di tutela di interessi pubblici determina l'impossibilità assoluta di rilascio, di volturazione, di sub-concessione del titolo concessorio.

2. Su richiesta del titolare della concessione la stessa può essere cointestata anche a soggetti formalmente legittimati in suo nome e conto, purché la legittimazione sia documentata e purché non risultino a carico di ciascuno dei soggetti insolvenze di qualunque tipologia nei confronti del Comune.

3. La sub-concessione è ammessa solo se esplicitamente autorizzata dal Comune nell'atto autorizzatorio originario, da richiedersi presentando il contratto, in copia conforme all'originale, fra le parti dove sia specificato l'accollo del debito da parte del subentrante. Tuttavia, l'Amministrazione può sempre a proprio insindacabile giudizio non concedere la sub-concessione.

4. Chi intende subentrare al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

5. Nell'ipotesi di sub-ingresso nell'esercizio dell'attività commerciale, in qualsiasi forma, al fine di contrastare l'elusione degli obblighi concessori, colui che subentra, ove intenda ottenere la concessione di suolo pubblico funzionale all'esercizio in cui subentra, dovrà farsi carico di ogni insolvenza del precedente concessionario, ritenendosi, infatti, in tali fattispecie, prevalente la tutela dell'interesse pubblico alla riscossione del credito rispetto ad eventuali clausole pattizie atte ad escludere i debiti dai cespiti aziendali. Ogni credito vantato nei confronti dell'ente sarà tenuto in considerazione.

6. Le condizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai casi di re-intestazione della licenza.

ART. 34 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. Fatto salvo quanto stabilito dai successivi art. 35, 36 e succ., e previa verifica degli stessi, i provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati o prorogati prima della scadenza, se l'istanza dell'interessato è presentata almeno dieci giorni dalla scadenza.
2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede senza una nuova istruttoria, sempre che non siano decorsi dieci anni.
3. La proroga della scadenza di una concessione temporanea può essere rilasciata a condizione che l'istanza sia presentata almeno dieci giorni prima della scadenza, che non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito la concessione dell'autorizzazione e che la durata della stessa, sommata a quella di proroga, non superi trecentosessanta giorni.
4. Quando venga meno anche uno solo dei presupposti suddetti, si procede a nuova concessione con nuova decorrenza e scadenza ai fini della determinazione del canone.
5. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente. Se la concessione è già stata rilasciata, anche se non ritirata, il richiedente ha l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto per il periodo richiesto sino al giorno di rinuncia, incluso, anche quando la concessione sia stata emessa e non ritirata.

ART. 35 – Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela dei pedoni, della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, del diritto dei vicini alla quiete e al riposo, nonché per omesso, ritardato pagamento del canone nei termini posti dal Funzionario Responsabile della gestione del canone, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune, in particolare, può sospendere temporaneamente, con atto motivato, l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.
4. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate per necessità di forza maggiore od esigenze inderogabili dei pubblici servizi nonché per valutazioni ampiamente discrezionali in capo alla Giunta Comunale.
6. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

ART. 36 – Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade ex lege dal diritto di detenere, occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi uno solo dei seguenti presupposti:
 - a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
 - b) per le sole concessioni permanenti, successivamente al primo anno, anno di rilascio della concessione, con la scelta del pagamento del canone in una unica soluzione, la concessione decade ex-lege trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla

scadenza del termine per il pagamento (30 aprile).

In caso di richiesta scritta di pagamento rateale, presentata successivamente al primo anno di rilascio della autorizzazione, tanto per le concessioni permanenti che temporanee, il mancato pagamento anche di una sola delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del diritto della concessione all'occupazione;

c) violazione delle norme dell'art. 37 "Obblighi del concessionario", dell'art. 38 "Spese ed oneri di manutenzione" e di quelle relative al divieto di sub-concessione;

d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.

2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a., b., c., d., sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento e contestate al concessionario.

3. La decadenza, di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto a saldo del canone annuale e comunque fino alla completa rimozione e ripristino.

4. La concessione dichiarata decaduta non potrà essere rilasciata ex novo al medesimo concessionario o suo avente causa per l'anno in corso e per il successivo anno solare.

ART. 37 – Obblighi del concessionario

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio dell'occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

3. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione e le relative quietanze di pagamento dell'ultimo quinquennio;
- di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata;
- di pagare il canone alle scadenze prefissate;
- di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;

· di segnalare il passo carraio con apposito cartello rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 22 C.d.S., anche ai fini della rimozione di eventuali veicoli in sosta vietata.

ART. 38 – Spese ed oneri di manutenzione

1. La concessione di suoli, spazi ed aree comunali comporta, per il concessionario, la cura e l'onere di una continua manutenzione idonea ed adeguata al rispetto dell'obbligo della loro restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione.

2. Il concessionario dell'occupazione è tenuto a corrispondere, oltre al canone di occupazione dovuto, anche il rimborso di oneri di manutenzione e pulizia sostenuti direttamente dal Comune con la ripartizione che verrà comunicata.

3. I concessionari di occupazione per linee, condotti (aerei e interrati) di cui al precedente art.21, sono tenuti alle spese e oneri di manutenzione a completo loro carico, nonché a oneri di spostamenti delle linee e condutture in caso di modifiche della strada per esigenze del Comune, ai sensi dell'art. 28 Cod. Str..

CAPO III - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 39 – Istituzione ed ambito di applicazione del canone

1. L'occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, di tutti i beni di cui all'art.1 lett. c) del presente Regolamento, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un canone in base a tariffa, per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla fruizione collettiva, determinato in osservanza delle norme del presente capo.

ART. 40 – Trasferimento canone e applicazione delle imposte

1. Qualora il canone, di cui al presente Regolamento, risulti trasferito ad un gestore concessionario dei beni demaniali, alla tariffa di cui al presente Regolamento applicata a terzi si applicano le imposte dovute per legge e le altre normative previste o che dovessero intervenire.

ART. 41 – Soggetto debitore del canone

1. Il canone è dovuto dal fruitore di una occupazione dei beni di cui all'art. 1 lett. c) del presente Regolamento sia questo concessionario ovvero occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nell'ipotesi di sub-ingresso nell'attività commerciale a cui la concessione di occupazione è funzionale, trova applicazione la previsione di cui al precedente art. 33 comma 5.

ART. 42 – Criteri determinativi del canone

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali :

- strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso;
- destinazione dell'occupazione,
- misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti.

2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per i moltiplicatori stabiliti per la fattispecie, la misura e la durata dell'occupazione.

3. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, servizi igienici e di spazzamento o ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune, ovvero derivanti da mancato introito di stalli di sosta inglobati nella occupazione.

4. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile. Le frazioni d'anno sono computate per intero.

5. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle stesse.

6. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

7. Per le nuove strade, fino all'iscrizione delle stesse nell'elenco di cui all'art. 42, comma 2, il canone viene applicato facendo riferimento al coefficiente delle strade limitrofe.

ART. 43 – Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di tutti i beni indicati all'art.1 lett. c) del presente regolamento sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:

1^a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";

2^a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività";

La delimitazione delle zone, di cui alle due precedenti categorie possono venire approvate e aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente ai passi carrai, il territorio comunale può essere suddiviso in due categorie di strade:

1^a categoria – Strade e civici ubicati nel centro abitato principale e centri abitati immediatamente adiacenti come risultanti da delibera di Giunta.

2^a categoria – Strade e civici ubicati nei centri abitati minori, nonché strade comunali e civici ubicati fuori dai centri abitati (extraurbane comunali). I passi carrai ovunque ubicati, che siano o meno soggetti a canone, debbono ugualmente essere concessi con obbligo di cartello o sanzionati come previsto all'art.22.11 del Cod. strada.

4. Ai fini della applicazione del canone, il territorio comunale si suddivide in zone secondo il pregio, contraddistinte da colore riportato su apposita planimetria approvata allo scopo con delibera di Giunta comunale:

- quelle di alto pregio
- tutte le altre del territorio com.le

5. L'elenco delle strade/aree inserite nelle diverse categorie e zone viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento fatto salvo ogni tutela di interesse pubblico.

ART. 44 – Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è determinata in base ai sotto indicati criteri:

- a. classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;
- b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c. valore economico della disponibilità dell'area;
- d. sacrificio imposto alla collettività;
- e. coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.

2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali di cui all'art. 43, comma 2, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa è analiticamente determinata dalla Giunta Comunale, che esplicherà le tariffe come segue:

Occupazioni temporanee

Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: € -----

2^a categoria: € -----

Occupazioni permanenti

Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:

1^a categoria: € -----

2^a categoria: € -----

3. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

4. Le tariffe così determinate possono essere aggiornate con apposito atto entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 45 – Coefficienti moltiplicatori

1. In riferimento alle concessioni di occupazione e alle destinazioni specifiche e correlati benefici acquisibili dall'occupazione, nonché alla misura del sacrificio dell'uso collettivo generato con l'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente articolo, per le attività specificate di seguito. Qualora non sia previsto il coefficiente si procede per analogia di occupazione.

Coeff.=2,00= per occupazioni effettuate da spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in festa patronale, manifestazioni folcloristiche e similari;

Coeff.=0.25= per occupazioni effettuate per attività senza finalità economica;

Coeff.=1,20= per occupazione effettuato per mezzo di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e similari;

Coeff.=0.63= per occupazioni in aree mercatali;

Coeff.=0.75= per occupazioni con esposizioni materiali, macchinari e prodotti, collegati ad attività industriali, artigianali e commerciali.

Coeff.=0,15= per occupazione effettuate per occupazioni di suolo e sottosuolo per l'impianto e esercizio di distributori di carburante con unico serbatoio interrato non superiore a 3.000 litri;

Coeff.=0,75= per occupazioni effettuate mediante impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia, sottosuolo e soprasuolo;

Coeff.=2,00= per occupazioni effettuate con sottopassi e sovrappassi;

Coeff.=1,20= per occupazioni effettuate mediante chioschi e edicole;

Coeff.=2,00= occupazioni effettuate da impianti pubblicitari;

Coeff.=0.50= per occupazioni effettuate da parcheggi riservati ai residenti;

Coeff.=0,40= per occupazioni effettuate in occasione delle attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi;

Coeff.=1,00= per occupazioni degli spazi antistanti ai pubblici servizi e negozi, occupazioni varie con finalità economiche;

Coeff.=2,00= per occupazioni degli spazi antistanti i pubblici esercizi chiusi mediante pannelli paravento o con verande così come definito dal Regolamento Edilizio;

Coeff.=0,50= per occupazioni effettuate dai passi carrabili;

Coeff.=2.00= per attività promozionali e/o pubblicitarie effettuate da soggetti economici a scopo commerciale.

Coeff.=1.50= per occupazioni ordinarie di suolo pubblico diverse da quelle sopra elencate;

ART. 46 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento alla unità superiore alla cifra contenente decimali. In caso di superfici inferiori a 1 metro quadrato o metro lineare il canone viene calcolato per una occupazione convenzionale di metri quadrati uno.
2. In caso di struttura dotata di copertura sporgente, l'area assoggettata a canone è calcolata in base alla proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Le occupazioni realizzate con impalcature, ponteggi nell'esercizio di attività edilizia, la superficie ai fini cosap è quella corrispondente alla proiezione al suolo della struttura complessiva. Nel caso di impalcature, ponteggi che non impediscono il normale transito veicolare e/o pedonale il canone complessivo è ridotto del 15%.
3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, il canone si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui al precedente comma, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi precedenti, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
7. Tutti gli spazi ed aree pubbliche che, con una unica concessione permanente, sono eventualmente occupati con più tipologie di cui al presente regolamento come, ad esempio, impianti, tettoie, chioschi eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, mostre, depositi materiali, percorsi cortilizi, sono soggetti al canone prendendo a riferimento la tipologia di occupazione prevalente.
8. Il canone del passo carrabile, di cui all'art. 18, è commisurato alla superficie occupata, risultante dalla larghezza dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.
9. Qualunque occupazione temporanea, che comporti la destituzione di stalli di sosta a pagamento, al canone va aggiunto per ogni giorno di occupazione, l'importo per mancato introito derivante dagli stalli di sosta ricadenti nell'area della concessione.

ART. 47 – Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere, da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.
2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge (€ 0,77 per utenza rivalutato dal 1997 in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente) e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a €1.000,00.

3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente; per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive e l'importo da liquidare al Comune entro il 30 aprile.

ART. 48 – Canoni agevolati

1. Ai sensi della normativa vigente in materia tributaria, per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico ed, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:

a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto deliberativo è prevista l'esenzione dal canone;

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

del 50% fino a 100 m²;

del 25% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²;

del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²

3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee diverse da spettacoli viaggianti, per la parte eccedente i 1000 m² è calcolata in ragione del 50% e la parte eccedente i 2000 m² è calcolata in ragione del 10%.

4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:

del 50% se l'occupazione si protrae per non più di due ore continuative nella giornata;

del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;

del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

5. Al di fuori dei casi per i quali è diversamente disposto nel presente regolamento, per le occupazioni temporanee di durata tra i 30 e i 60 giorni, la tariffa è ridotta del venticinque per cento fin dal primo giorno. Per periodi complessivamente superiori ai 60 giorni non si applica alcuna riduzione tariffaria e si procede al ricalcolo del canone fin dal primo giorno: le eventuali proroghe vengono concesse senza applicazione della riduzione applicata con la prima concessione.

6. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.

7. Per quanto attiene agli interventi di manomissione suolo pubblico, la superficie verrà calcolata nella intera larghezza della strada quando questa abbia larghezza inferiore a metri 5,90 (per la lunghezza occupata dal cantiere ed escludendo se presenti i marciapiedi), mentre nel caso in cui l'intervento sia eseguito in strade di larghezza superiori a metri 5,90, il calcolo sarà effettuato sulla larghezza effettiva dello scavo maggiorata di un metro per parte, comunque per un totale minimo di m 3.00.

ART. 49 – Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale

1. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di tutela ambientale e culturale, o allo scopo di riconoscere gravi situazioni di disagio motivate dalla realizzazione di opere pubbliche e/o da significative e durature modifiche degli assetti viabilistici, può approvare piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni.

2. I piani speciali devono essere congruamente motivati e documentati da parte del Responsabile della struttura competente alla realizzazione delle suddette opere pubbliche e/o alla definizione degli assetti viabilistici e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

ART. 50 – Occupazioni esonerate dal canone

1. Sono esonerate dal pagamento del canone, fermo restando l'obbligo della concessione, le occupazioni di seguito espressamente elencate:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio

di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;

c. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e. le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f. le occupazioni di aree cimiteriali;

g. gli accessi carrabili usati esclusivamente da veicolo trasportante soggetti portatori di handicap deambulatorio, finché in possesso del relativo contrassegno;

h. i passi carrai autorizzati, ubicati fuori dai centri abitati.

i. le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, riguardanti iniziative di valorizzazione del centro storico e dei centri commerciali naturali deliberate dalla Giunta Comunale;

j. le occupazioni sino a 10 mq. effettuate dai partiti politici, associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;

in particolare non possono essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico effettuate da partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali per aree complessivamente superiori a 10 mq;

k. le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie. In ogni caso, non rientrano tra le attività statutarie le attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;

l. le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie.

m. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

n. le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

o. le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi che già corrispondano cosap speciale basato su numero utenti.

p. le occupazioni permanenti di aree pubbliche, nel sottosuolo o aeree, effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;

q. le occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli in assenza di fabbricati;

r. le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 2,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;

s. le occupazioni con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti di singolo ingombro inferiore a 0.50 mq.

t. le occupazioni temporanee dei contribuenti con contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei

giorni di raccolta con sistema “porta a porta”;

u. le occupazioni con cassonetti per raccolta indumenti usati, purché muniti delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge;

v. i passi carrai quando presenti su strada privata che già sia soggetta a canone di accesso sulla strada pubblica.

2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente, resta fermo l'obbligo di richiesta di rilascio dell'atto di concessione, in competente marca da bollo, in mancanza del quale l'occupazione è abusiva e il responsabile è soggetto alla relativa sanzione, calcolata sul canone ordinario.

3. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni per servizi di competenza della Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune di Iseo, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

CAPO IV – ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 51 – Atti di accertamento del canone

1. L'accertamento del canone consiste nell'operazione di determinazione, in osservanza delle norme del presente Regolamento, dell'ammontare dell'obbligo e della misura della somma dovuta al Comune a completamento delle fasi procedurali di rilascio della concessione. Dopo il rilascio della concessione, ovvero nei casi di occupazione abusiva, omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone dovuto, dichiarazioni incomplete od infedeli, e, comunque, nei casi di violazioni alla disposizioni del presente Regolamento, l'accertamento è l'atto amministrativo con il quale si provvede ad un avviso di motivata contestazione di violazione delle norme e dell'obbligo di pagamento di canone con le correlate sanzioni.
2. Gli atti amministrativi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il pagamento del canone totale o di una sua rata si sarebbe dovuto effettuare.
3. Entro lo stesso termine devono essere contestate ed irrogate le sanzioni.
4. Nell'effettuare accertamenti amministrativi, il funzionario responsabile della gestione, con il potere di assumere informazioni, può procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, e procedere ad ogni altra operazione tecnica necessaria, sono attribuiti, disgiuntamente, alla Polizia Municipale, al personale del servizio comunale competente all'acquisizione delle entrate;
5. Agli atti amministrativi di accertamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24/11/1981 n.689.

ART. 52 – Pagamento canoni per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
 - per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
 - per gli eventuali anni successivi, entro il 30 Aprile di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 53 – Pagamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione, secondo le modalità di cui al successivo art..
2. Il pagamento del canone di occupazione è l'elemento che rende efficace la concessione e l'occupazione è abusiva se effettuata prima del pagamento contestuale al ritiro della concessione.
3. L'eventuale occupazione che permane fra la scadenza di una concessione scaduta e il pagamento contestuale al ritiro del rinnovo successivo, costituisce occupazione abusiva a termini del presente regolamento.

ART. 54 – Criteri per la modalità di pagamento

Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione; il mancato assolvimento a tale obbligo determina il non rilascio della concessione.

Per le occupazioni permanenti qualora l'ammontare del canone annuo sia superiore ad euro 2.500,00, è consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di due rate bimestrali di cui la prima al 30 aprile. Il canone complessivo è comunque garantito dalla presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria o deposito di denaro in contante non produttivo di interessi, di durata pari alla concessione; la garanzia va presentata all'atto del rilascio della concessione e ne costituisce elemento essenziale.

Nel caso di importi annui superiori a euro 2.500,00 il pagamento per le annualità successive deve essere garantito

mediante presentazione, all'atto del rilascio della concessione, di apposita fidejussione a favore del Comune di Iseo. La fidejussione può essere bancaria, assicurativa o in contanti e in quest'ultimo caso non sono riconosciuti interessi.

2. Per le occupazioni temporanee, con canone complessivamente superiore ad euro 2.500,00 è consentita la possibilità di frazionamento massimo del canone in due rate mensili e per mesi interi a partire dalla decorrenza della concessione. All'atto del rilascio della concessione va corrisposta la prima rata e apposita cauzione o fidejussione così come stabilito ai punti precedenti.

3. Per le occupazioni temporanee di aree mercatali è possibile il frazionamento in massimo due rate, di cui la prima al 30 aprile e la seconda al 30 giugno. Di norma il pagamento è da effettuarsi al 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l'esercente sarà sanzionato con il divieto ad esercitare su suolo pubblico per 2 giornate consecutive, oltre alle sanzioni previste dal vigente regolamento. In caso di sub-ingressi, a questi non sarà dato seguito se non sono osservate le previsioni di cui all'art. 30 e succ.

ART. 55 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone, delle sanzioni, nonché delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, è attribuita al Soggetto affidatario dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 61, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il pagamento delle spese relative alla procedura coattiva.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

4. Il calcolo per l'ingiunzione del canone e della relativa sanzione conseguente una occupazione abusiva, viene calcolato in base alle tariffe per tipologia di occupazione vigenti al momento della rilevazione della occupazione.

5. Per occupazioni abusive per la cui tipologia la concessione sarebbe stata gratuita, la determinazione della indennità ai sensi del successivo art.57, sarà riferita al canone teorico risultante dalla tariffa per la tipologia più affine non gratuita o, se più favorevole, si presume la tariffa ordinaria ridotta al 50%.

ART. 56 – Rimborsi

1 L'eventuale diritto al rimborso delle somme pagate si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile e decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento presso il Soggetto affidatario della riscossione delle entrate del Comune ed è disposto con provvedimento del competente Servizio Tributi del Comune.

2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.

3. Il rimborso del canone non deve essere effettuato qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a € 25,00 tenuto conto dei costi amministrativi che esso comporta.

ART. 57 – Attività di verifica e controllo

1. Le verifiche ed i controlli sulla regolare applicazione del Regolamento e gestione del canone sono articolati come appresso :

a) controlli amministrativi o procedurali, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell'entrata, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.

b) controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.

2 Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio

maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di accertamento e contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

ART. 58 – Sanzioni

1. In caso d'inadempimenti o violazioni alle norme previste nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente articolo.

2. Ai fini sanzionatori sono ritenute occupazioni abusive sia quelle previste dall'art. 6, sia quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone.

2- bis - i) Per le occupazioni abusive temporanee, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare l'ammontare del recupero del canone dovuto ed una indennità pari al 50% di detto canone; sono inoltre dovuti gli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dell'1,50 %.

– ii) Le occupazioni abusive temporanee, se non diversamente dimostrabile, si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (come stabilito dall' art. 63 punto g) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 - modificato dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448).

– iii) Il calcolo degli interessi verrà quantificato dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento sino al giorno dell'effettivo pagamento presso la Tesoreria Comunale.

2/ter – i) Per le occupazioni abusive, a carattere permanente fino a 364 gg/anno, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare oltre al canone dovuto una indennità pari al 50% di detto canone, maggiorato del 10%. Per le occupazioni abusive a carattere permanente superiori a 364 gg./anno, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare un'indennità pari a detto canone ovvero 100% del canone stesso maggiorato del 50% (art. 63 punto g) e g bis) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 – modifiche aggiunte dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448) e sono dovuti, inoltre, gli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dell'1,50 %.

– ii) Nella eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, il recupero del canone evaso e l'applicazione della indennità e relativa maggiorazione, vengono operate con decorrenza 1° gennaio dell'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato, restando inteso che mancati pagamenti già in atto dovranno calcolarsi per l'effettiva durata del periodo decorso.

– iii) Il calcolo degli interessi verrà quantificato, con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, sino al giorno dell'effettivo pagamento presso la Tesoreria Comunale.

3. Nel caso di tardivo pagamento entro il termine previsto nell'arco temporale di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza delle rate del canone dovuto, il trasgressore deve pagare a titolo sanzionatorio, l'ammontare del recupero del canone maggiorato come appresso, oltre agli interessi in ragione annua pari al tasso legale maggiorato dell'1,50%:

a) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 6 %;

b) per ritardato pagamento fino a 90 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 20%;

c) per ritardato pagamento fino a 120 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 50%.

4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge n. 3/2003, e in sede di verbale di accertamento della violazione si ammette il pagamento in misura ridotta entro 60 gg, come da art. 16 comma 1 Legge 689/1981.

4. bis) - Trascorsi i 60 giorni dai verbali di accertamento e di contestazione, senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, viene emessa l'ordinanza di ingiunzione che irroga la sanzione attribuita alla competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria - Servizio Tributi del Comune che potrà tener conto delle eventuali memorie difensive che pervenissero allo stesso entro 30 gg dalla data dell'accertamento.

5. A seguito di verbali di accertamento di occupazione abusiva per mancanza di autorizzazione, passato il termine di 60 gg per l'eventuale ricorso, e sulla base di eventuali memorie presentate al Responsabile del Servizio Tributi, lo stesso

procederà con l'ordinanza di ingiunzione pagamento, con la quale viene irrogata la sanzione e, contestualmente, ordinata la rimozione dell'occupazione nei termini previsti al successivo art. 58.

5. bis) - Per le occupazioni rese abusive per mancato pagamento del canone oltre i termini massimi di applicazione della penale di ritardo, il dirigente del Servizio Tributi, procederà con l'ordinanza di ingiunzione pagamento dei canoni pregressi gravati dalla sanzione di cui al presente regolamento e, se l'occupazione è ancora presente, ordina la rimozione dell'occupazione nei termini previsti al successivo art. 58;

5. ter) - Per le occupazioni che venissero accertate come abusive perché presenti prima del pagamento e ritiro della autorizzazione, il Dirigente del Servizio Tributi, sulla base del verbale di accertamento della P.M. procederà alla ordinanza di irrogazione della sanzione;

6. In caso di reiterata occupazione abusiva si applica, altresì, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in caso di prima violazione, la revoca dell'autorizzazione in caso di successive violazioni.

7. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle norme vigenti, nonché di quanto previsto dai successivi articoli 58 e 59. Il pagamento delle sanzioni, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione.

ART. 59 – Rimozione di materiali, strutture od impianti su occupazioni abusive

1. Nella fattispecie di occupazione abusiva con impianti o manufatti di carattere stabile, oltre alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58, il Responsabile dell'Area Finanziaria - Servizio Tributi con il provvedimento con cui irroga la sanzione pecuniaria, dichiara la decadenza della eventuale precedente concessione e ordina, altresì al soggetto obbligato la rimozione di materiali, strutture ed impianti ancora in essere, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con provvedimento dotato di efficacia esecutiva anche per il recupero delle spese dall'inadempiente.

2. Nella fattispecie di occupazione abusiva temporanea, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 58 comma 2 bis, il Responsabile del Servizio Tributi con il provvedimento con cui irroga la sanzione pecuniaria, dichiara la decadenza della eventuale precedente concessione e ordina, altresì, al soggetto obbligato la rimozione delle strutture ed impianti ancora in essere, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con provvedimento dotato di efficacia esecutiva anche per il recupero delle spese dall'inadempiente.

3. Il soggetto che ha effettuato l'occupazione del suolo pubblico, con concessione o abusivamente, contestualmente alla rimozione della occupazione è soggetto all'obbligo del ripristino dello stato delle cose e dei luoghi.

ART. 60 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo concernenti la concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, nonché le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se ed in quanto dovuto – previste in questo Regolamento, sono tutte riservate alle competenti sezioni del Tribunale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 61 – Norme transitorie

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone, fatti salvi interessi pubblici.
2. Le modifiche apportate con ogni revisione regolamentare, si applicano anche ai casi che non siano ancora completamente definiti alla data della entrata in vigore del regolamento integrato e modificato.

ART. 62 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.